

# INAIL

ISTITUTO NAZIONALE PER L'ASSICURAZIONE  
CONTRO GLI INFORTUNI SUL LAVORO

DIREZIONE REGIONALE TOSCANA



Convenzione tra Università di Pisa e INAIL - Direzione Regionale per la Toscana per il potenziamento delle attività professionalizzanti delle Scuole di Specializzazione in Medicina del Lavoro

INAIL - Direzione Regionale per la TOSCANA  
Via M. Bufalini n. 7, Firenze  
C.F. 01165400589  
in persona del Legale Rappresentante pro tempore  
Dott.ssa Anna Maria Pollichieni

UNIVERSITÀ DI PISA  
Lungarno Pacinotti 43/44, Pisa  
C.F. 80003670504  
in persona Dipartimento di Ricerca Traslationale e  
delle Nuove Tecnologie in Medicina e Chirurgia  
Prof. Aldo Paolicchi

## PREMESSO

- che il D.lgs. n. 38/2000 ha rimodulato e ampliato i compiti dell'INAIL contribuendo alla sua evoluzione da soggetto erogatore di prestazioni assicurative a soggetto attivo di protezione sociale, orientato alla tutela globale dei lavoratori contro gli infortuni sul lavoro e le tecnopatie, comprendendo nella tutela gli interventi prevenzionali, curativi, riabilitativi e di reinserimento dei lavoratori disabili;
- che l'Università di Pisa comprende nella propria offerta formativa le Scuole di Specializzazione di Area Sanitaria, ed in particolare la Scuola di Specializzazione in Medicina del Lavoro – Classe delle Scuole di Specializzazione in Sanità Pubblica, per le quali riveste particolare rilievo la possibilità di svolgere parte del percorso formativo professionalizzante

presso l'INAIL, tenuto conto del suo specifico ruolo nell'ambito del Welfare e dei compiti attribuiti dal D.lgs. n. 38/2000;

- il Decreto legislativo 17 agosto 1999, n. 368 – e successive modifiche ed integrazioni ed in particolare il Titolo VI (articoli 34-46) in materia di formazione dei medici specialisti;
- il Decreto MIUR 22 ottobre 2004, n. 270 (“regolamento recante norme concernenti l'autonomia didattica degli atenei”);
- il Regolamento di Ateneo per il funzionamento delle scuole di specializzazione di area sanitaria emanato con Decreto rettorale 1° settembre 2014 prot. n. 26834;
- il Decreto interministeriale Università/Salute 4 febbraio 2015 (pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 3 giugno 2015) n.68 concernente il “Riordino scuole di specializzazione di area sanitaria” e in particolare l'articolo 3;
- il Decreto interministeriale Università/Salute 13 giugno 2017 n. 402, recante gli standard, i requisiti e gli indicatori di attività formativa e assistenziale delle Scuole di specializzazione di area sanitaria;
- che l'articolo 8 del citato Decreto n. 402/2017 dispone che:  
“Fermo restando che tutte le Scuole già esistenti dovranno sottoporsi alla nuova procedura di accreditamento, l'Osservatorio nazionale proporrà l'accREDITamento delle Scuole laddove le stesse risultino adeguate rispetto agli standard, ai requisiti minimi di idoneità e agli indicatori di performance. Limitatamente a situazioni suscettibili di miglioramento, verificabili previa presentazione di un piano di adeguamento da parte della singola Scuola di specializzazione, l'Osservatorio nazionale, in alternativa all'immediata proposta di diniego di accREDITamento, potrà concedere sino a un massimo di due anni per consentire l'adeguamento agli standard, ai requisiti minimi di idoneità e agli indicatori di performance richiesti dal presente decreto. Nelle more dell'adeguamento potrà essere concesso un accREDITamento provvisorio, fermo restando che l'accREDITamento definitivo potrà essere conseguito al raggiungimento degli standard, dei requisiti e degli indicatori”;
- che l'articolo 1.2 dell'Allegato 1 al Decreto n. 402/2017 consente che “l'Ateneo presso cui insiste la Scuola può avvalersi di strutture di supporto pubbliche o private, dette strutture complementari, di specialità diversa da quella della struttura di sede e delle strutture collegate, con le quali devono essere stipulate specifiche convenzioni. A differenza delle strutture di sede e delle strutture collegate le strutture complementari possono anche non essere accreditate dall'Osservatorio nazionale. In ogni caso dette strutture devono essere obbligatoriamente accreditate e contrattualizzate con il Servizio sanitario nazionale”;
- che per alcuni punti di cui all'All. 2 del DL 402/2017, il requisito formativo degli iscritti alla Scuola di Specializzazione in Medicina del Lavoro dell'Università di Pisa potrebbe non essere puntualmente garantito attraverso la rete formativa in essere (ad. esempio per il requisito della valutazione del rischio infortunistico).
- che il convenzionamento con ente pubblico quale l'INAIL, invece, permetterebbe di garantire sempre gli specifici obiettivi formativi, attraverso un'esperienza pratica altamente qualificante, altrimenti non ottenibile nel corso degli anni di specializzazione.
- che al fine di consentire una migliore organizzazione e gestione delle attività del piano formativo della scuola di **Medicina del Lavoro** si rende necessario procedere con la stipula di una apposita convenzione;

- che il Decreto interministeriale Università/Salute 4 febbraio 2015 n.68 (Ordinamenti didattici Scuole di Specializzazione di Area Sanitaria) per quanto riguarda la *Classe della Sanità Pubblica*, con particolare riferimento agli obiettivi formativi e alle attività professionalizzanti;
- che il D.Lgs. 368/99 all'art 41 co. 3 prevede che L'azienda sanitaria presso la quale il medico in formazione specialistica svolge l'attività formativa provvede, con oneri a proprio carico alla copertura assicurativa per i rischi professionali, per la responsabilità civile contro terzi e gli infortuni connessi all'attività assistenziale svolta dal medico in formazione nelle proprie strutture, alle stesse condizioni del proprio personale.
- rilevata la non applicabilità di tale articolo all'Inail in quanto ente pubblico previdenziale, per garantire la continuità assicurativa ai medici specializzandi la copertura del rischio infortuni rientrerà nella generale copertura dei medici in formazione specialistica a carico dell'Università di Pisa;
- che le attribuzioni medico-legali che competono all'INAIL sono in espansione, tenuto conto della consistenza delle prestazioni legate all'andamento del fenomeno infortunistico e tecnopatico;
- che le esigenze indicate in premessa possono essere soddisfatte attraverso un rapporto di collaborazione tra l'Università di Pisa e l'INAIL;
- che la Legge del 30 dicembre 2021 n. 234 all'art. 1 co. 731, estende all'anno 2022 l'esenzione dall'imposta di bollo per le convenzioni riguardanti i tirocini di formazione ed orientamento;
- che l'INAIL ritiene la manifestazione di interesse, espressa con Prot. Università di Pisa n. 7975 del 27-04-2022, compatibile con l'espletamento delle prioritarie attività dedicate agli infortunati, consentendo di esaltare il proprio ruolo di Polo salute e sicurezza sul lavoro e le potenzialità dei propri ambulatori sul territorio regionale;

**CONCORDANO**  
di stipulare la presente Convenzione

**Art. 1** – L'INAIL si impegna a collaborare con l'Università di Pisa al fine di potenziare l'attività didattica della Scuola di Specializzazione in Medicina del Lavoro

**Art. 2** – Nell'ambito di tale convenzione parte delle attività didattiche e pratiche delle Scuole possono essere svolte presso le Sedi INAIL, concordemente individuate dalle parti, le cui strutture siano ritenute idonee a fornire un'adeguata preparazione tecnico-pratica agli specializzandi, ai sensi dell'art. 34 e sgg. del D.lgs. n. 368/1999 e dall'Allegato 2 del D.I. 402/2017.

**Art. 3** – Le attività formative, ivi compresi i tirocini esclusivamente osservazionali, saranno svolte secondo un calendario e presso sedi concordati tra il Direttore della Scuola di Specializzazione ed il Dirigente della Struttura INAIL interessata, nonché con il Dirigente Medico Il livello preposto al Centro Medico Legale, sentito il Sovrintendente Sanitario Regionale, e comunque in modo da garantire che le attività didattiche non influiscano sul corretto svolgimento dei compiti istituzionali dell'INAIL. Le attività professionalizzanti per il

medico in formazione specialistica concordate dovranno risultare nel piano formativo annuale approvato dal Consiglio della Scuola per il medico in formazione specialistica nonché, successivamente, nell'apposito libretto diario.

**Art.4** - I tutor di attività, responsabili di guidare il medico in formazione specialistica durante lo svolgimento delle attività professionalizzanti, sono individuati nell'ambito del personale medico di ruolo dell'INAIL appartenente alle qualifiche di Dirigente Medico I e II livello.

Su proposta del Consiglio della Scuola di Specializzazione, sulla base delle norme e dei criteri interni adottati, e previa autorizzazione da parte dell'INAIL, il Dipartimento universitario competente potrà affidare incarichi di insegnamento per didattica frontale, a titolo gratuito, ai dirigenti medici dipendenti INAIL.

**Art. 5** – Nessun rapporto di impiego o di lavoro si instaura tra l'Università di Pisa ed il personale docente designato.

**Art. 6** – La prestazione didattica dei medici dell'INAIL è svolta a titolo gratuito e senza alcun onere per entrambi i contraenti.

**Art. 7** – Secondo il disposto di cui all'art. 41, comma 3, del D.lgs. n. 368/1999 considerato che INAIL non è equiparabile ad un'Azienda sanitaria, la copertura assicurativa per i rischi infortuni connessi all'attività di formazione degli specializzandi presso INAIL, è garantita nell'ambito della generale copertura infortuni a carico dell'Università di Pisa;

**Art. 8** - Ciascuna delle parti è tenuta ad assumere tutte le iniziative necessarie a garantire che il trattamento dei dati avvenga nel rigoroso rispetto del Codice in materia di protezione dei dati personali, di cui al D.Lgs. n. 196 del 30/06/2003 e s.m.i., integrato con le modifiche introdotte dal D.Lgs. 101/2018, recante "Disposizioni per l'adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del Regolamento UE 2016/679". Tutti i soggetti, in quanto reciprocamente responsabili delle informazioni assunte per mezzo della presente convenzione, cureranno che i dati siano utilizzati per fini non diversi da quelli previsti dalla disciplina vigente e limitatamente ai trattamenti strettamente connessi agli scopi di cui alla presente convenzione. Cureranno altresì che i dati stessi non siano divulgati, comunicati, ceduti a terzi, né in alcun modo riprodotti.

In conformità a quanto sopra, ciascuna delle parti provvederà ad impartire precise e dettagliate istruzioni agli addetti al trattamento che, operando in qualità di incaricati, avranno accesso ai dati stessi (D.Lgs. 196/2003).

**Art. 9** – Il rapporto derivante dalla presente convenzione è a titolo assolutamente gratuito e non comporta alcun onere economico a carico delle parti contraenti.

Il presente atto è esente da imposta di bollo ai sensi del Decreto-legge 22 marzo 2021 n. 41 convertito dalla Legge 21 maggio 2021 n. 69, e prorogato dalla Legge di Bilancio per il 2022 (Legge 30 dicembre 2021 n. 234 art. 1 comma 731).

Il presente atto verrà registrato solo in caso d'uso a cura e spese di chi abbia interesse, ai sensi dell'art. 4 della Tariffa parte II allegata al DPR 131/86.

La convenzione ha durata quadriennale (dalla data di sottoscrizione) e rinnovabile con atto espresso delle parti. Eventuale disdetta di una delle parti deve essere comunicata con anticipo almeno 3 mesi. In caso di disdetta le parti concordano di garantire comunque la conclusione del percorso già iniziato, per la durata legale della Scuola di Specializzazione.

Per l'INAIL

Il Direttore Regionale

Dott.ssa Anna Maria Pollichieni

Per l'Università di Pisa

Il Direttore del Dipartimento di Ricerca  
Traslazionale e  
delle Nuove Tecnologie in Medicina e  
Chirurgia

Prof. Aldo Paolicchi